

DOCUMENTO REDATTO IN BASE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 18 ottobre 2016 DA ANCI LOMBARDIA E CAP HOLDING S.P.A.

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"¹

Art. 4, comma 5 e comma 6: La modifica statutaria è necessaria per assicurare la conformità dello Statuto all'art. 16, c. 3 del Testo Unico, che dispone "*Gli statuti delle società...devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati ... dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*". La modifica statutaria qui presa in esame implica la correlata integrazione di cui **all'art. 12 c. 2** dello statuto.

Art. 7, comma 1: La modifica statutaria è richiesta dall'11 c. 2 del D.lgs. 175/2016 il quale dispone che "*l'organo amministrativo delle società in controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico*". Il successivo comma 3 dell'art. 11 TU prevede che, tramite DPCM, saranno definiti i criteri in base ai quali le Assemblee Soci delle società a controllo pubblico potranno optare, per ragioni di adeguatezza organizzativa, per un CdA composto da 3 o 5 membri. La locuzione "*organo amministrativo*" risulta pertanto la più adeguata in rapporto alla possibilità che lo stesso sia costituito da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Sia nell'art. 7, che in tutti gli ulteriori articoli dello Statuto in cui si fa riferimento al Consiglio di Amministrazione (**art. 11; art. 14; art. 15; art. 17; art. 18; art. 21; rubrica titolo VI; art. 26; art. 27; art. 28; art. 30; art. 32; art. 33; art. 34; art. 36**) è stata quindi operata la sostituzione con la locuzione "Organo Amministrativo" oppure aggiunta la locuzione "Amministratore Unico e" alla locuzione "Presidente del Consiglio di Amministrazione".

Alla luce di quanto precede, seppur con specificazioni ulteriori, risultano altresì obbligatorie le modifiche statutarie relative alle disposizioni che attribuiscono specifici poteri all'Organo Amministrativo. In particolare:

art. 30: deve essere introdotta nello Statuto la delega "unica" in aderenza a quanto previsto dal co. 9 dell'art. 11 del Testo Unico che disciplina la possibilità di "*attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea*".

Art. 32: la alternativa natura monocratica (Amministratore Unico) o collegiale (Consiglio di amministrazione) dell'Organo Amministrativo impone la modificazione dell'articolo 32, che definisce il soggetto munito di poteri di rappresentanza legale della Società, in quanto deve prevedersi l'avvicinarsi delle 2 figure.

Art. 12, comma 2: vedi art. 4, comma 6 supra

Art. 13, comma 1 e comma 3: l'art. 9 del Testo Unico attribuisce i diritti dell'Azionista a chi ha la rappresentanza legale degli Enti Soci, pertanto poiché l'art. 13 Statutario individua i Sindaci e i Presidenti fra componenti del "Comitato di indirizzo strategico", anche in aderenza alle recenti modifiche normative che hanno operato la costituzione della Città metropolitana nonché le riforme di riordino territoriale (ad es.: eventuale costituzione degli Enti di area vasta in luogo delle Province), si è operata la medesima precisazione.

¹ Di seguito "Testo Unico" oppure "D.lgs 175/2016" oppure TU

Art. 15, comma 1 e comma 3: la modifica è imposta dall'art. 11, c. 9, lett. c) e d) del D.lgs. 175/2016. *(Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì...c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.)*

Art. 26: sono operate modifiche in ottemperanza all'art. 11, c. 4, secondo periodo del D.lgs. 175/2016, che dispone che lo statuto preveda -in caso di organo amministrativo collegiale- la conformità della composizione alla legge 120/2011; inoltre si è ottemperato all'art. 11 co. 9 del Testo Unico, in riferimento al ruolo del Vice-Presidente (co. 9 TU: *Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì...b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.*)

La soppressione del vigente comma 2 comporta la necessità di rinumerare i commi dell'art. 26.

Art. 28: L'art. 11, c. 6 del D.lgs. 175/2016 introduce nuovi limiti massimi di compenso, anche rinviando ad un DM di prossima emanazione. (6. *...per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. ...)* Tale disciplina rende necessario modificare l'art. 28, c. 1 introducendo l'obbligo rispetto dell'inerente Ordinamento (Decreto Ministeriale).

Art. 28, 2° capoverso: soppresso il 2° capoverso relativo all'attribuzione del compenso variabile in quanto confluito nel primo.

Art. 30, comma 1, ultimo periodo: vedi art. 7, sopra

Art. 32: vedi art. 7 sopra

Art. 33, comma 1: La modifica ricalca il disposto dall'art. 11, c. 9, lett. a) del D.lgs. 175/2011, che riserva alla sola Assemblea Soci la decisione circa le deleghe in capo al Presidente; inoltre è precisato - in riferimento alla firma sociale - che la stessa è accordabile solo a favore dell'Amministratore delegato.

Norme transitorie, c. 1: La modifica riprende il disposto dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. 175/2016 e si fa riferimento ai "connessi provvedimenti" in quanto il D.lgs 175/16 delegifica molti aspetti.